TESTO UNICO DI LEGGE IN MATERIA VALUTARIA

Art. 36

Poteri degli ufficiali di polizia giudiziaria

1. Per i reati previsti dal presente titolo, gli atti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale possono essere compiuti dagli ufficiali di polizia giudiziaria per delegazione del giudice. 2. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione motivata del procutatore della Repubblica, possono richiedere ad aziende ed istituto di credito o all'Amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, con specifico riferimento ai fatti rispetto ai quali a carico di quest'ultimo vi sia fondato sospetto di reati previsti dal presente titolo.

---------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 21 ottobre 1988, n. 455, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 maggio 1988, cambiato prima di entrare in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico di legge in materia valutaria
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-di-legge-in-materia-valutaria/art-36-poteri-degli-ufficiali-di-polizia-giudiziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it